



Unione Terra di Mezzo

Provincia di Reggio Emilia

Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

DECRETO N° 18 DEL 30/10/2020

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER FLESSIBILITÀ ORARIA E LAVORO AGILE/LAVORO A DISTANZA, A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

-

Il Presidente

RICHIAMATI:

- il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e in particolare l'art. 87 recante misure straordinarie in materia di lavoro agile per il pubblico impiego;
- il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», ove si stabilisce che «*In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*».
- la delibera del Consiglio dei Ministri in data 29/07/2020 di proroga fino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva

(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.”, e in particolare l’articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale

VISTO l'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che “ *al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità*”

VISTO il citato articolo 263 e, in particolare, il terzo periodo del comma 1 il quale prevede che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 e, in particolare l'art. 3 co. 3 del primo il quale prevede che il lavoro agile sia incentivato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il DM 19 Ottobre 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che stabilisce, in fase di prima applicazione del terzo periodo del comma 1, del citato articolo 263, specifiche modalità organizzative e fissare criteri ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilità del lavoro pubblico e per lo svolgimento del lavoro in modalità agile;

Visto, in particolare il D.p.c.m. 24 Ottobre 2020 che dispone ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19;

Preso atto che lo stesso sostituisce, a decorrere dal 26 ottobre 2020, i precedenti DPCM del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020 ed all'articolo 3, comma 3, conferma che nelle pubbliche amministrazioni il lavoro agile sia incentivato “*con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*”;

Preso atto di quanto previsto dall'articolo 3, punti 2-3 e 4, del suddetto d.p.c.m.;

CONSIDERATA la necessità di garantire, in relazione alla durata ed all'evolversi della situazione epidemiologica, l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza, così come previsto dal citato articolo 263;

CONSIDERATO che:

- in ragione del perdurare e dell'aggravamento della situazione di emergenza epidemiologica e tenuto conto di quanto stabilito nei sopracitati provvedimenti normativi, è necessario definire misure organizzative in materia di prestazione lavorativa, al fine di prevenire e contrastare l'ulteriore diffusione del virus e contemporaneamente assicurare erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza;
- le disposizioni sopra citate indirizzano le pubbliche amministrazioni a privilegiare modalità flessibili di svolgimento dell'attività lavorativa nonché a potenziare il "lavoro agile" con modalità temporanee, anche in deroga rispetto ai normali presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento di telelavoro e *smart working*;

Ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti

DECRETA

1) di **CONFERMARE** l'accesso agli uffici solo su appuntamento qualora l'istanza non possa essere evasa mediante Pec, appuntamento telefonico o online; gli ingressi saranno contingentati con l'obbligo per il pubblico di usare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e all'interno di ciascun ufficio potrà entrare al massimo un utente per volta con assoluto divieto di accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°), tosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano avuto contatto con persone positive negli ultimi 10 giorni ;

2) di **GARANTIRE** con presenza dell'operatore in misura sufficiente a contemperare lo svolgimento di attività funzionali alle esigenze dei cittadini e delle imprese assicurando la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti:

- Centralino telefonico per informare ed orientare il cittadino nonché protocollazione e spedizione di atti pervenuti in forma cartacea
- Attività di notificazione, con prioritaria notificazione mediante servizio postale o previo appuntamento.
- Polizia locale. E' attiva la Centrale Operativa;
- Attività connesse ad interventi su opere pubbliche, al ripristino ed alla manutenzione strade, impianti, immobili, infrastrutture, illuminazione pubblica;
- Servizi tecnici impegnati a rispondere ad istanze che non possano essere evase mediante Pec, appuntamento telefonico e in attività funzionali alla gestione dell'emergenza o per esigenze della cittadinanza;
- Attività presso le biblioteche

- Raccolta rifiuti, spazzamento strade e relative attività di controllo;
- Attività di servizi alla persona svolti dall'Area Sociale, con particolare riferimento agli sportelli sociali, ai servizi esistenti o nuovi destinati a far fronte all'emergenza sanitaria;
- Protezione civile e responsabile sicurezza prevenzione e protezione.
- Manutenzione del verde pubblico;

3) DI ADOTTARE le seguenti **misure straordinarie** di svolgimento della prestazione lavorativa, **fino alla data del 31 dicembre 2020**, salvo modifiche o reiterazioni:

1) Modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa

Oltre alle misure di flessibilità “ordinaria” già in essere, i Responsabili di Area, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, sono invitati ad accogliere le richieste dei dipendenti riguardo a modalità flessibili della prestazione lavorativa al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio e allo scopo di evitare di concentrare l'accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria, individuando fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate.

2) Lavoro agile straordinario – lavoro a distanza

Al fine di ridurre la mobilità dei dipendenti, ridurre i contatti che potrebbero ampliare i rischi di diffusione del contagio, ciascun responsabile, con immediatezza:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte a distanza favorendo la rotazione del personale tesa ad assicurare nell'arco temporale settimanale o plurisettimanale un'equilibrata alternanza nello svolgimento dell'attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto di eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l'accesso alla modalità di lavoro agile secondo i criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza. In ogni caso tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi;

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'art. 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici) nonché, di norma, nei confronti dei lavoratori fragili (soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di

gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992) ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;

c) assegna lo svolgimento di prestazioni in modalità agile al lavoratore che si trovi in quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, il lavoratore è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal responsabile ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. b) del sopra citato DM 19 Ottobre 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione.

d) le autorizzazioni saranno concesse nel limite dell'attuale disponibilità di strumentazione informatica delle Amministrazioni; sarà possibile l'utilizzo di dispositivi propri qualora il dipendente richiedente sia in possesso di adeguata strumentazione informatica personale presso la propria abitazione e sia possibile attivare il collegamento secondo le condizioni di operatività e sicurezza informatica definite da parte dei Servizi Informatici e delle tecnologie dell'informazione. Spetta al competente Responsabile di Area valutare la compatibilità della modalità lavorativa a distanza con le attività assegnate al dipendente richiedente, in relazione alle mansioni ed esigenze di servizio. Il competente Responsabile di Area è tenuto a definire i contenuti della prestazione lavorativa che il dipendente sarà chiamato a rendere a distanza e ad effettuare con la periodicità ritenuta opportuna i dovuti controlli di corretta e completa esecuzione.

4. Il presente atto sostituisce ogni altro precedente e costituisce atto di organizzazione generale e deve essere assunto a riferimento dai Responsabili di Area in relazione agli atti di organizzazione che ciascuno di essi dovrà adottare in relazione all'individuazione, nei Servizi di propria competenza, delle risorse umane da assegnare alla gestione delle suindicate attività.

5. Il presente Decreto viene portato a conoscenza dei dipendenti, del Segretario Comunale, delle Posizioni Organizzative, delle RSU e delle OO.SS. Territoriali e della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo on line e nella sezione di Amministrazione Trasparente.

30/10/2020

Il Presidente

BELLARIA LUIGI / INFOCERT SPA